

## Auto aziendale ai dipendenti: fiscalità e fringe benefit

Scritto da Ciccarelli Giuseppe

Molte aziende prevedono la concessione di un'auto aziendale ai propri dipendenti per uso esclusivamente aziendale, per motivi personali oppure per entrambi. Il trattamento fiscale per i costi aziendali varia in base alla tipologia di utilizzo.

Dunque a seconda dell'utilizzo del veicolo di proprietà dell'impresa possiamo distinguere:

- l'uso esclusivamente aziendale che non concorre alla formazione del reddito del dipendente;
- l'uso esclusivamente privato con reddito imponibile calcolato in base al valore normale del bene;
- l'uso promiscuo con reddito imponibile pari al 30% del valore relativo ad una percorrenza di 15.000 km calcolati in base alla tabella ACI.

### Deducibilità e detrazione IVA per auto aziendale

E' interessante evidenziare che con la Legge di stabilità 2013 c'è stato un forte ridimensionamento sulla deducibilità delle auto aziendali: l'art. 164 del TUIR disciplina "i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio delle imprese, arti e professioni".

Quando l'auto aziendale è concessa **per uso promiscuo al dipendente**, l'azienda può dedurre i costi relativi all'autovettura, come i costi di manutenzione, assicurazione o [carburante](#), **per un valore massimo del 70%** del loro complesso. Nel caso in cui l'uso dell'auto aziendale sia ammesso per un periodo di tempo minore rispetto al periodo di imposta, si potrà ottenere la deduzione del 70% dei costi solo per l'arco temporale in cui l'auto sia stata usata promiscuamente. Per la parte restante dell'anno la deducibilità concessa è pari al 20%.

Nel caso invece di spese per auto o altri veicoli utilizzati **come beni strumentali** è ammessa la deduzione totale dei costi al **100%**. Per bene strumentale si intende l'auto aziendale utilizzata per un'attività che non potrebbe essere esercitata senza il veicolo stesso.

Per tutti gli altri casi, ovvero utilizzo non esclusivo di auto aziendale come bene strumentale, è possibile dedurre il **20%** delle spese sostenute.

Altro aspetto fondamentale da considerare è la **detrazione dell'IVA per un valore del 40%** sulle spese dell'auto sostenute.

L'azienda e il dipendente potranno accordarsi anche su altri aspetti come il comportamento da assumere in caso di violazione del codice stradale oppure il genere di assicurazione da concordare.

### Fringe benefit

Nel caso in cui l'azienda conceda l'utilizzo dell'auto aziendale per spostamenti di varia natura, sia personali che lavorativi, esso viene considerato un compenso in natura che dovrà essere inserito nella busta paga del dipendente usufruente della vettura con l'indicazione di "fringe benefit".

Ai sensi dell'articolo 51 comma 3 del TUIR, per i compensi in natura maggiori di 258,23 euro annuali scatterà la tassazione, mentre per valori più bassi è prevista l'esenzione fiscale e contributiva.

Grazie alle tabelle ACI si potrà stabilire l'ammontare del fringe benefit: dovrà esser pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km; a tale ammontare dovrà poi essere aggiunta la valutazione dei reali giorni di possesso del veicolo da parte del dipendente.

Dunque il fringe benefit verrà inserito nella busta paga del dipendente concorrendo alla formazione del reddito imponibile, sottoposto a tassazione, con pagamento dei relativi contributi che spetteranno al dipendente stesso.



In base alle decisioni pattuite con l'azienda si stabilirà se il dipendente dovrà contribuire o meno alle spese riguardanti il mantenimento dell'auto, generando un riaddebito delle spese che incidono sul valore del fringe benefit. Quest'ultimo infatti verrà stimato al netto delle spese riaddebitate dal datore al dipendente.

L'importo eventualmente pagato dal dipendente sarà sottoposto a fatturazione da parte dell'azienda con IVA pari al 22%.